

## NOTIZIARIO N. 14 – 28 GIUGNO 2018

confimiromagna  
Associazione Imprese Manifatturiere

Mercoledì 4 luglio 2018

ore 14.00 - 18.00

Via Maestri del Lavoro, 42/F – Ravenna



da luglio 2018



### FATTURAZIONE ELETTRONICA E NOVITA' CARBURANTI

Seminario tecnico

pag. 3

#### AFFARI GENERALI



**Manifattura - le proposte di Confimi Industria.**

pag. 4

#### CREDITO E FINANZA

- ◆ Regione Emilia-Romagna: supporto a progetti di promozione all'export e di eventi fieristici. pag. 8
- ◆ Rating di Legalità: delibera AGCM 15 maggio 2018 – nuovo regolamento. pag. 9
- ◆ Super e iper ammortamento: istruzioni per non perdere i benefici fiscali. pag. 12
- ◆ Regione Emilia-Romagna: bando imprese non esportatrici o esportatrici abituali – anno 2018 – scadenza 2 luglio 2018. pag. 14
- ◆ Voucher digitalizzazione MISE: on-line imprese assegnatarie. pag. 16

#### ESTERO

- ◆ Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. pag. 17

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Azione di contrasto dell'Ispettorato del Lavoro nei confronti di chi non applica i contratti – sottoscritti da CGIL, CISL e UIL – cosiddetti leader. pag. 33
- ◆ Divieto di pagamento in contanti della retribuzione/del compenso (inclusi gli acconti) da luglio 2018: chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag. 34
- ◆ Quota integrativa della retribuzione (cosiddetta "QU.I.R."); il 30 giugno 2018 termina il periodo sperimentale per il suo pagamento mensile. pag. 36
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2018. pag. 37

**Mercoledì 4 luglio 2018**

**ore 14.00 - 18.00**

Via Maestri del Lavoro, 42/F – Ravenna



## FATTURAZIONE ELETTRONICA E NOVITA' CARBURANTI

### Seminario tecnico

L'autorizzazione comunitaria alla fatturazione elettronica, i provvedimenti, le circolari attuative: come cambieranno gli adempimenti e cosa sapere per affrontare le scelte organizzative e gestionali.

#### La fatturazione elettronica generalizzata Xml/Sdi

- Soggetti obbligati, soggetti esclusi, operazioni escluse
- Trasmissione, elaborazione e recapito delle FE (le scelte possibili)
- Emissione e ricezione (esigibilità e detrazione, cosa cambia)
- Cosa serve all'azienda? Cosa deve fornire il cliente?
- Le soluzioni (gratuite AdE e a pagamento) per la generazione, lettura e conservazione delle FE
- Il QR-Code

#### Altri adempimenti

- Operazioni da e per l'estero
- Eliminazione spesometro
- L'autofattura denuncia
- Le altre autofatture e le operazioni in reverse charge
- La precompilata

#### Novità carburanti e filiera appalti

- L'avvio anticipato da luglio della FE e l'addio alla scheda carburante
- L'onere del pagamento tracciato
- Netting, buoni carburante, fatturazione differita
- L'avvio da luglio nella filiera appalti PA

#### Relatore

**Francesco Zuech** – Responsabile Coordinamento Fiscale Confimi Industria

#### SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(inviare la presente scheda entro **martedì 3 luglio** a [ceccarelli@confimiromagna.it](mailto:ceccarelli@confimiromagna.it))

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

- ASSOCIATI CONFIMI      **GRATUITO**  
 NON ASSOCIATI      € 50,00 + IVA a partecipante

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600  
Seguirà l'emissione della fattura.


I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.  
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito  
[www.confimiromagna.it/privacy-policy](http://www.confimiromagna.it/privacy-policy)

si ringrazia 

OGGETTO: **MANIFATTURA - LE PROPOSTE DI CONFIMI INDUSTRIA**

Il 26 giugno scorso si è tenuto a Roma un importante tavolo di lavoro in occasione del quale Confimi Industria ha presentato le proposte della nostra Confederazione per lo sviluppo e il sostegno della manifattura italiana.

Sono stati pianificati, a breve, ulteriori incontri con i rappresentanti del nuovo Governo e di tutti i principali gruppi parlamentari.



## MANIFATTURA

## LE PROPOSTE DEGLI IMPRENDITORI

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2018, ORE 11.00

SPAZIO HDRÀ, Palazzo Fiano  
Piazza di San Lorenzo in Lucina 4, Roma

### ANALISI DI SCENARIO

Marco **Vianello** | Direzione Governo Progetti, innovazione e agenda digitale, InfoCamere

### Intervengono

Paolo **Agnelli** | Presidente, Confindustria

Dario **Galli** | Sottosegretario allo Sviluppo Economico

Maria Alessandra **Gallone** | Senatrice, Forza Italia


Matteo **Richetti** | Senatore, Partito Democratico

Carla **Ruocco** | Deputato, Movimento 5 Stelle

Marco **Bentivogli** | Segretario Generale FIM - CISL

### Modera

Antonio **Polito** | Vice direttore, Corriere della Sera



## MANIFATTURA

### LE PROPOSTE DEGLI IMPRENDITORI

#### 1 RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA

Nel nostro Paese le PMI pagano l'87% in più rispetto alla stessa fascia media della UE\*. Ridurre quindi il costo delle imposte e delle accise sull'energia che gravano pesantemente sulle imprese manifatturiere italiane e che ne limitano la competitività con quelle del resto d'Europa.

---

#### 2 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Sulle PMI italiane grava un costo del lavoro più alto dell'11% rispetto a quello della media europea\*. Riduzione del cuneo fiscale attraverso l'eliminazione dell'IRAP sul costo del lavoro, auspicando l'eliminazione totale dell'imposta.

---

#### 3 CREDITO ALLE IMPRESE

È necessario avviare un rapporto più trasparente con il sistema bancario a partire dalla distinzione dei ruoli tra credito e finanza, continuando a favorire i rapporti con le banche locali e con gli istituti nazionali più evoluti, per arrivare alla definizione di nuovi parametri di valutazione che sappiano analizzare le PMI dal punto di vista qualitativo valorizzandone l'esperienza ed il capitale umano, così come raccomandato dalle istruzioni di Basilea 3

---

#### 4 CONSOLIDARE NUOVI PRESIDII PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Deve essere rafforzato il ruolo delle Ambasciate affinché diventino luoghi non solo di rappresentanza diplomatica ma nodi di rete adatti alla costruzione di rapporti commerciali.

---

#### 5 SICUREZZA NEI TEMPI DI PAGAMENTO

È necessario rivedere la norma sui tempi di pagamento. Va eliminata la postilla "salvo accordi diversi" che oggi neutralizza di fatto il provvedimento. Indispensabile, poi, inserire assieme all'obbligo della fatturazione elettronica una procedura che permetta al fornitore tramite una nota di variazione il recupero immediato dell'Iva in caso di insoluto. Solo così si eviterebbe la detrazione dell'Iva da parte del cliente che non ha ottemperato al pagamento.

---

#### 6 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E SBUROCRATIZZAZIONE

Semplificazione normativa e snellimento delle pratiche burocratiche per le piccole e medie imprese italiane che perdono circa 36 giorni all'anno nella burocrazia fiscale, quasi il 54% in più della media dei paesi Ocse.\* Serve più chiarezza e certezza interpretativa. Basta con prelievi forzosi sulle PMI e no allo split payment e al reverse charge, sistemi che portano ad un credito IVA inaccettabile e insostenibile per molte imprese. Basta con limiti eccessivi per la compensazione e per il rimborso dei crediti delle PMI

---

## **7 IL CONTRATTO UNICO DELLA MANIFATTURA**

Serve un nuovo modello contrattuale, alternativo rispetto alla tradizionale contrattazione per categoria merceologica. Oggi in Italia abbiamo 868 ccnl\*. Un modello incentrato su una valorizzazione della contrattazione di secondo livello, soprattutto territoriale. Obiettivo strategico la riforma del sistema negoziale contrattuale per rendere finalmente le relazioni sindacali ed il sistema dei rapporti di lavoro snelli e non più frastagliati.

---

## **8 CODICE DEGLI APPALTI**

Una seria riforma con certezze di applicazione e celerità nelle operazioni, con definizione di procedure di appalto che consentano reali modalità di coinvolgimento delle imprese residenti nei territori dove sono localizzati gli investimenti per la realizzazione delle grandi infrastrutture. Per quanto riguarda in generale la problematica della responsabilità del committente negli appalti (art. 29 D.Lgs 276/2013): no ad un sistema che gravi incondizionatamente per il mancato pagamento di stipendi, tfr e contributi da parte dell'appaltatore o subappaltatore; sì ad un sistema che coinvolga invece il committente quando non rispetta i termini di pagamento (tracciati) dei corrispettivi dovuti all'appaltatore.

---

## **9 IMPRESA 4.0 E FORMAZIONE**

Sostegno al processo di "ingegnerizzazione" delle piccole e medie imprese. Un percorso necessario per la sfida competitiva a livello globale con investimenti sul capitale umano e sulle nuove competenze; rivisitazione dei programmi degli istituti professionali perché tornino in grado di formare figure in linea con le nuove esigenze del mondo del lavoro.

---

## **10 FAVORIRE LA NASCITA DI UN MINISTERO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

Quando la nomina di un Sottosegretario alle PMI?

---

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SUPPORTO A PROGETTI DI PROMOZIONE ALL’EXPORT E DI EVENTI FIERISTICI**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il bando supporta progetti per la realizzazione di un progetto costituito da almeno <b>3 fiere di qualifica internazionale o nazionale</b> svolte in paesi esteri, e almeno uno dei seguenti <b>servizi di consulenza</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie all’esportazione sui mercati internazionali indicati dal progetto);</li> <li>• Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali indicati dal progetto;</li> <li>• Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di incontri d’affari contestualmente alle partecipazioni fieristiche.</li> </ul>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Possono fare domanda <b>imprese di micro, piccola e media dimensione</b> con sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna. Possono presentare domanda anche le <b>reti formali di imprese</b> di piccola e media dimensione, aventi tutte sede e unità operativa in Regione Emilia-Romagna.</p>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del <b>30% delle spese ammissibili</b>. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di Euro <b>30.000</b>. Per le reti di impresa il contributo massimo concedibile è calcolato nella misura massima del <b>30% delle spese ammissibili</b>, nel limite di Euro <b>30.000 per ogni impresa</b> della rete, fino a un massimo di Euro <b>120.000</b> per progetto.</p>
<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande potranno essere presentate <b><u>fino alle ore 16.00 del 27/07/2018</u></b>. La domanda di contributo dovrà essere compilata e inviata <b>esclusivamente</b> per via telematica, tramite la specifica applicazione web Sfinge 2020.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>Delibera Giunta Emilia-Romagna n° 819 del 01/06/2018.</p>
<b>INFO</b>	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

**OGGETTO: RATING DI LEGALITA' – DELIBERA AGCM 15 MAGGIO 2018 – NUOVO REGOLAMENTO**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il nuovo regolamento sul Rating di Legalità, Delibera AGCM (Agenzia per la concorrenza e il mercato) del 15 maggio 2018 e operativa dal 29 maggio, mira a semplificare e snellire le procedure che devono essere seguite dalle imprese, che operano nel territorio nazionale, che abbiano un fatturato sopra i 2 milioni di euro e che chiedono il Rating per accedere sia ai finanziamenti resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni, sia al credito bancario.</p> <p>L'art. 8 del regolamento prevede che l'Antitrust pubblici in un'apposita sezione del proprio sito internet <u>l'elenco delle imprese cui il Rating di Legalità è stato attribuito</u>, sospeso, revocato, annullato, con la relativa decorrenza. Il nuovo testo aggiunge che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento debbano permanere nell'elenco <b>sino alla data di scadenza del Rating</b> ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>L'attribuzione del Rating di Legalità può essere richiesto AGCM, su base volontaria, dalle imprese operative in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che abbiano raggiunto un <b>fatturato minimo di due milioni di euro</b> nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di Rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;</li> <li>- che <b>siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni</b>.</li> </ul> <p>Evidenziamo che, ancora una volta che, nonostante le richieste della nostra Associazione, anche nel nuovo Regolamento il Rating di Legalità può essere concesso a condizione che l'impresa abbia un fatturato minimo necessario di 2 milioni, continuando a penalizzare una parte delle piccole e micro imprese che non hanno questo requisito.</p>
<b>NOVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO</b>	<p>Le modifiche apportate al testo del 2012 del regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità, che era stato già modificato nel 2014 e nel 2016, riguardano i <b>requisiti per l'attribuzione</b> del Rating e la relativa attività di valutazione da parte dell'AGCM, nonché il procedimento per l'attribuzione del Rating e i casi di annullamento dello stesso. Altre modifiche concernono gli <b>obblighi informativi</b> dell'AGCM, l'elenco delle imprese interessate tenuto dall'Autorità e interventi che mirano ad aggiornare i riferimenti normativi presenti nel testo.</p>



<p><b>REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL RATING</b></p>	<p>Rispetto al testo precedente, <u>l'obbligo dichiarativo</u> posto a carico delle imprese individuali e collettive viene esteso anche ai provvedimenti relativi ai <u>reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</u> (D.Lgs. n. 81/2008).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), del regolamento, l'impresa collettiva deve dichiarare di <b>non essere destinataria</b> di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating.</p> <p>L'azienda dovrà comunicare solo i provvedimenti sanzionatori che siano divenuti inoppugnabili o siano stati confermati con una sentenza definitiva avverso la quale non sia più possibile fare ricorso.</p> <p>Tra i motivi che comportano il divieto di rilasciare alle imprese il Rating di Legalità, è stato aggiunto anche il <b>commissariamento</b>, precisando che il Rating di Legalità non potrà essere rilasciato alle imprese per un arco temporale circoscritto e cioè "limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento".</p>
<p><b>VALUTAZIONE REQUISITI</b></p>	<p>L'art. 3, comma 2, del regolamento prevede i casi in cui il punteggio base pari a una stelletta possa essere incrementato con un "più (+)".</p> <p>Il conseguimento di tre segni "+" comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di tre stellette.</p> <p>È stata migliorata la formulazione della lettera a) dell'art. 3, comma 2, prevedendo tra le condizioni implementative <u>l'adesione ai protocolli o alle intese di Legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture - UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria.</u></p> <p>Ricordiamo a tal proposito che il 20 aprile 2017 la nostra Confederazione Nazionale ha firmato con il Ministero dell'Interno il Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e, inoltre, il 4 aprile di quest'anno Confimi Romagna e Confimi Emilia hanno firmato con tutte le Prefetture provinciali della Regione Emilia-Romagna il Protocollo attuativo sulla sicurezza e legalità espressamente previsto dall'accordo nazionale del 20 aprile 2017.</p>
<p><b>ATTRIBUZIONE DEL RATING DI LEGALITA'</b></p>	<p>Il nuovo regolamento prevede una importante semplificazione della procedura per l'attribuzione del Rating, stabilendo che l'AGCM sia l'unica Autorità preposta al procedimento rimanendo quale unico soggetto che può richiedere alle imprese, in qualsiasi momento, informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del Rating.</p> <p>Sotto tale profilo, all'AGCM si affiancano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla quale l'AGCM deve trasmettere tempestivamente gli elementi e le informazioni utili per l'espletamento delle verifiche di competenza;</li> <li>- i <b>Ministeri dell'Interno</b> e della <b>Giustizia</b>, ai quali l'AGCM, ai fini delle valutazioni per l'attribuzione del Rating, può sottoporre a richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale che su</li> </ul>

	<p>singoli aspetti attinenti le domande ricevute.</p> <p>La nuova formulazione del comma 8 dell'art. 5 prevede in modo più particolareggiato il procedimento da seguire nel caso in cui l'AGCM voglia <b>negare l'attribuzione del Rating</b>: in questo caso l'Antitrust comunica all'impresa i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda.</p>
<p><b>CONDIZIONI DEL RATING</b></p>	<p>Secondo l'art. 6 del regolamento, il <b>Rating di Legalità ha durata di due anni</b> dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.</p> <p>In particolare, <b>il nuovo regolamento</b> introduce la distinzione tra le ipotesi di <b>revoca</b> e <b>annullamento</b> del Rating:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 4 dell'art. 6, prevede che in caso di perdita di uno dei requisiti per l'attribuzione del Rating di Legalità, l'Autorità con proprio provvedimento disponga la <b>revoca</b> del Rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il Rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai citati requisiti, l'Autorità deve disporre la revoca dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione;</li> <li>- il comma 4-bis dell'art. 6 prevede che qualora il Rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei presupposti di cui all'articolo 2 del regolamento, l'Autorità disponga <b>l'annullamento</b>.</li> </ul>
<p><b>OBBLIGHI INFORMATIVI</b></p>	<p>Il regolamento prevede che l'impresa alla quale sia stato attribuito il Rating di Legalità debba adempiere a una serie di <b>obblighi informativi</b>, a cominciare dalle comunicazioni da fare all'Autorità su ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e su qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti per avere il Rating.</p> <p>Il nuovo regolamento prevede anche che qualora l'evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l'AGCM debba disporre gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'elenco delle imprese con Rating di Legalità. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del Rating.</p>
<p><b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b></p>	<p>Confimi Romagna News n° 10 del 3 maggio 2018 : Speciale Rating di Legalità.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **SUPER E IPER AMMORTAMENTO**  
**ISTRUZIONI PER NON PERDERE I BENEFICI FISCALI**

**OGGETTO**

Entro il 30 giugno 2018 è necessario che si concretizzino determinate condizioni affinché l'investimento in beni materiali strumentali nuovi si consideri effettuato (nel caso di acquisto a titolo di proprietà di un bene è necessario che questo sia consegnato) per non perdere, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2017 sia stato versato il 20% del corrispettivo dovuto e l'ordine d'acquisto sia stato formalmente accettato dal fornitore, la possibilità di beneficiare della maggiorazione di costo del 40%.

**È previsto, infatti, che per gli investimenti nei predetti beni effettuati dal 1° gennaio 2018 la maggiorazione si riduca al 30%.**

**SUPER  
AMMORTAMENTO**

La legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga, sebbene con alcune modifiche, della disciplina del super già oggetto di proroga da parte della legge di Bilancio 2017. In concreto il super ammortamento è un riconoscimento ai soggetti titolari di reddito d'impresa e a quelli esercenti arti e professioni, di una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati in un determinato arco temporale.

Questa maggiorazione è importante unicamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Nello specifico, la legge di Bilancio 2016 aveva disposto che della maggiorazione potessero beneficiare gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. La legge di Bilancio 2017 ha prorogato detta maggiorazione, riconoscendola anche nel caso di investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 2018, ma soltanto a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine d'acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato versato il 20% del costo di acquisizione.

In ultimo, la **legge di Bilancio 2018** ha **ulteriormente prorogato** l'ambito temporale di applicazione del super ammortamento, estendendolo anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, ma a condizione che, alla data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento agli investimenti effettuati nel predetto intervallo temporale, la misura della **maggiorazione di costo** si riduce però **dal 40% al 30%**.

<b>SCADENZA 30 GIUGNO</b>	<p>Da quanto detto risulta, quindi, che il <b>30 giugno 2018</b> rappresenta il <b>termine ultimo</b> entro il quale l'investimento agevolabile deve essere effettuato per poter beneficiare del super ammortamento con <b>aliquota del 40%</b>.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui un'impresa abbia acquistato nel 2017 un macchinario nuovo strumentale per l'esercizio della sua attività e versato entro il 31 dicembre di tale anno il 20% del corrispettivo, nonché il suo fornitore abbia formalmente accettato l'ordine d'acquisto, è necessario che detto macchinario venga consegnato entro il 30 giugno 2018 per poter usufruire del super ammortamento nella misura del 40%. Laddove la <b>consegna non avvenga</b> entro tale data, ma nel mese di settembre 2018, allora troverà applicazione la maggiorazione figurativa di costo del 30%.</p>
<b>IPERAMMORTAMENTO</b>	<p>La legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga dell'iper ammortamento, ossia il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150%, rilevante ai soli fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologia o digitale. Quindi, come premesso, particolare attenzione deve essere posta alle scadenze, ossia alla data entro la quale occorre che l'investimento possa considerarsi effettuato ai fini del super ammortamento. Verificata tale condizione, nulla preclude che il bene acquistato sia messo in funzione anche in esercizi successivi a quello di effettuazione dell'investimento stesso. È solo a decorrere da tale esercizio, però, che di fatto si può beneficiare dell'agevolazione in parola. Supponiamo che un'impresa abbia effettuato un investimento nel mese di marzo 2017 e che entro la fine di tale anno abbia versato il 20% del corrispettivo pattuito col fornitore, il quale ha formalmente accettato l'ordine di acquisto. Detto bene viene consegnato nel mese di maggio 2018, ma entrerà in funzione solo nel mese di aprile 2019. In questo caso, l'impresa potrà fruire della deduzione extracontabile del 40% solo nel modello redditi 2020.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Leggi di Bilancio 2016, 2017 e 2018.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</b> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO IMPRESE NON ESPORTATRICI O ESPORTATRICI ABITUALI – ANNO 2018 – SCADENZA 2 LUGLIO 2018**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il bando sostiene iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione, allo scopo di supportare le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in modo soltanto occasionale.</p> <p>Le imprese dovranno presentare un progetto finalizzato a supportarle e prepararle a presentarsi sui mercati internazionali (per un massimo di due), attraverso servizi di consulenza esterna.</p> <p>I progetti avranno inizio a partire dalla data di presentazione della domanda e dovranno concludersi entro il 30/03/2019.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Possono presentare domanda di contributo le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice primario e/o secondario)</li> <li>• con un fatturato minimo di € 500.000,00</li> <li>• di micro, piccola e media dimensione (MPMD)</li> <li>• non esportatrici o esportatrici non abituali</li> <li>• aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna.</li> </ul> <p>Le <b>imprese non esportatrici o esportatrici non abituali</b> sono così definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è impresa <b>non esportatrice</b> quella che nel biennio 2015-2016 non ha svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all'estero;</li> <li>• è impresa <b>esportatrice non abituale</b> quella che nel biennio 2015-2016 ha svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all'estero per meno del 10% del proprio fatturato complessivo.</li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>Ammontano a € <b>1.37.966,82</b> i fondi che la Regione Emilia-Romagna e le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna hanno destinato per la seconda annualità del bando.</p> <p><b>Il contributo minimo è fissato in 3.000 euro (a fronte di spese complessive pari a 6000 euro).</b></p> <p><b>Il contributo massimo è fisato in 15.000 euro (a fronte di spese complessive pari a 30.000 euro).</b></p>

<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p><b>Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16.00 del 2 luglio 2018</b> (termine finale).</p> <p>Ogni impresa proponente potrà presentare solo un (1) progetto. Ogni progetto deve essere presentato in modalità telematica attraverso lo sportello virtuale di Unioncamere Emilia-Romagna: <a href="http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/">http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/</a></p> <p>Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.</p> <p>Nella domanda di partecipazione dovrà essere allegata, caricandola elettronicamente sul sistema informativo, la seguente documentazione in formato pdf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budget</li> <li>• eventuale delega</li> <li>• dichiarazione “De Minimis”</li> <li>• dichiarazione dei parametri di fatturato e incidenza sull’export e caratteri di autonomia.</li> </ul> <p>A seguito del caricamento di tutti i documenti in formato pdf sopra descritti, dovrà essere sottoscritta la domanda di contributo, generata automaticamente dal sistema, mediante apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante (in caso di delega, allegare la delega firmata dal delegante e carta di identità del delegante).</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Delibera Giunta Emilia-Romagna n°1572/2017.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 22 del 25 settembre 2017.
<b>INFO</b>	L’Area Credito e Finanza dell’Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</b> ) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE – ON-LINE IMPRESE ASSEGNATARIE**

<b>OGGETTO</b>	Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'elenco delle imprese assegnatarie delle agevolazioni con l'indicazione dell'importo del Voucher prenotato. <b>Le imprese potranno presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018</b> e per i successivi 90 giorni solo dopo aver realizzato il progetto e aver pagato, a saldo, le relative spese.
<b>LINK MISE PUBBLICAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE</b>	Al seguente link si trovano le aziende della Regione Emilia-Romagna beneficiarie del voucher: - <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_-_Emilia-Romagna.pdf">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_-_Emilia-Romagna.pdf</a>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Dedcreto Direttoriale MISE 1° giugno 2018.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 12 del 24 maggio 2018.
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b> ) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **MISURE DI POLITICA COMMERCIALE RIGUARDANTI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica commerciale internazionale - Div. III: Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese, ha trasmesso alla nostra Confederazione la seguente comunicazione che, a nostra volta, provvediamo a divulgare:

*“A seguito del voto unanime degli Stati Membri nel corso del Comitato TBR del 14 giugno u.s., l’UE ha dato il via libera all’adozione delle contromisure di ribilanciamento nei confronti degli Stati Uniti.*

*Le misure saranno le seguenti:*

- *imposizione immediata, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento, di dazi compresi tra il 10 ed il 25% su una lista di prodotti indicati in allegato I, provenienti dagli USA;*
- *imposizione, a partire dal 1 giugno 2021 ovvero dal 5° giorno successivo alla pronuncia del DSB dell’OMC nel quale verranno dichiarate illegittime le misure USA, di dazi del 10, 25, 35 o 50% su una lista di prodotti importati dagli USA indicati nell’allegato II.*

*Le liste dei prodotti sono indicate nel Reg. 724/2018 pubblicato il 17 maggio u.s. che si allega per completa informazione.*

*Le misure saranno presumibilmente pubblicate nei prossimi giorni”.*



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2018****relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'Unione europea è stata rinviata al 1° maggio 2018.
- (2) Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC.
- (3) L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.
- (4) Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente <sup>(2)</sup>.
- (5) La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia.
- (6) Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
- (7) Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali.

<sup>(1)</sup> GUL 189 del 27.6.2014, pag. 50.

<sup>(2)</sup> Le consultazioni sono state richieste dall'Unione europea il 16 aprile 2018. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia OMC, è scaduto.

- (8) In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione a tale riguardo <sup>(3)</sup>.
- (9) Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'Unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'Unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'Unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio).
- (10) La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'Unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
- (11) Successivamente, con un atto di esecuzione separato, la Commissione potrebbe decidere di applicare la sospensione delle concessioni commerciali, se e in quanto necessario, istituendo dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, importati nell'Unione. Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, la Commissione deciderebbe l'ambito di applicazione in base alla decisione degli Stati Uniti di escludere o meno determinati prodotti o imprese dalle misure di salvaguardia.
- (12) Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se e in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbe essere applicato con effetto immediato un dazio ad valorem massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (13) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella prima fase rispecchia l'incremento tariffario del 25 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di «prodotti piatti di carbonio e legati» e «prodotti lunghi di carbonio e legati» <sup>(4)</sup> dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 2,83 miliardi di EUR). Si tratta di prodotti di acciaio per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (14) Nella seconda fase, altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II potrebbero essere applicati a partire dal 23 marzo 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure.
- (15) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia l'incremento tariffario del 10 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti di alluminio <sup>(5)</sup> e del 25 % sulle importazioni di «tubi e condotti di carbonio e legati», «semiprodotti di carbonio e legati» e «prodotti di acciaio inossidabile» <sup>(6)</sup> dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 3,58 miliardi di EUR, di cui 2,47 miliardi di EUR riguardano le importazioni di acciaio e 1,11 miliardi di EUR quelle di alluminio). Si tratta di prodotti per i quali sembra esserci stato un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (16) Le misure di politica commerciale e i prodotti in questione sono stati selezionati secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014.
- (17) Come precisato nei considerando 9 e 10, le misure di politica commerciale sono proporzionate all'effetto delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti e non sono eccessive in quanto non superano il valore delle importazioni dell'Unione interessate dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. Si osserva inoltre che inizialmente sarà applicata solo una parte del valore totale disponibile, come descritto ai considerando 12 e 13.
- (18) Le misure di politica commerciale dovrebbero fornire assistenza alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'Unione colpite dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti.

<sup>(3)</sup> [http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul\\_id=253](http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253).

<sup>(4)</sup> Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2018 ([https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the\\_effect\\_of\\_imports\\_of\\_steel\\_on\\_the\\_national\\_security\\_-\\_with\\_redactions\\_-\\_20180111.pdf](https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf)).

<sup>(5)</sup> Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti del 17 gennaio 2018 ([https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the\\_effect\\_of\\_imports\\_of\\_aluminum\\_on\\_the\\_national\\_security\\_-\\_with\\_redactions\\_-\\_20180117.pdf](https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf)).

<sup>(6)</sup> *Ibidem*, nota 4.

- (19) Le misure di politica commerciale si applicherebbero alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, dalle quali l'Unione non dipenda per il suo approvvigionamento e si potrebbero applicare anche ai settori dell'acciaio e dell'alluminio. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi.
- (20) I suddetti dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.
- (21) I dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti d'America nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
- (23) In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'OMC e del carattere preliminare del presente atto, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e all'allegato II, per consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.

#### Articolo 2

L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese:

- a) nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018;
- b) nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II:
- a partire dal 23 marzo 2021, oppure
  - se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

#### Articolo 3

La sospensione di cui all'articolo 1 può essere esercitata sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'Unione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GUL 272 del 16.10.2015, pag. 1).

*Articolo 4*

1. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.
2. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

**Prodotti a cui potrebbero applicarsi dazi supplementari a decorrere dal 20 giugno 2018**

NC 2018 <sup>(1)</sup>	Dazio supplementare
0710 40 00	25 %
0711 90 30	25 %
0713 33 90	25 %
1005 90 00	25 %
1006 30 21	25 %
1006 30 23	25 %
1006 30 25	25 %
1006 30 27	25 %
1006 30 42	25 %
1006 30 44	25 %
1006 30 46	25 %
1006 30 48	25 %
1006 30 61	25 %
1006 30 63	25 %
1006 30 65	25 %
1006 30 67	25 %
1006 30 92	25 %
1006 30 94	25 %
1006 30 96	25 %
1006 30 98	25 %
1006 40 00	25 %
1904 10 30	25 %
1904 90 10	25 %
2001 90 30	25 %
2004 90 10	25 %
2005 80 00	25 %
2008 11 10	25 %
2009 12 00	25 %
2009 19 11	25 %
2009 19 19	25 %
2009 19 91	25 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
2009 19 98	25 %
2009 81 11	25 %
2009 81 19	25 %
2009 81 31	25 %
2009 81 59	25 %
2009 81 95	25 %
2009 81 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
2402 10 00	25 %
2402 20 10	25 %
2402 20 90	25 %
2402 90 00	25 %
2403 11 00	25 %
2403 19 10	25 %
2403 19 90	25 %
2403 91 00	25 %
2403 99 10	25 %
2403 99 90	25 %
3304 20 00	25 %
3304 30 00	25 %
3304 91 00	25 %
6109 10 00	25 %
6109 90 20	25 %
6109 90 90	25 %
6203 42 31	25 %
6203 42 90	25 %
6203 43 11	25 %
6204 62 31	25 %
6204 62 90	25 %
6302 31 00	25 %
6403 59 95	25 %
7210 12 20	25 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7210 12 80	25 %
7219 12 10	25 %
7219 12 90	25 %
7219 13 10	25 %
7219 13 90	25 %
7219 32 10	25 %
7219 32 90	25 %
7219 33 10	25 %
7219 33 90	25 %
7219 34 10	25 %
7219 34 90	25 %
7219 35 90	25 %
7222 20 11	25 %
7222 20 21	25 %
7222 20 29	25 %
7222 20 31	25 %
7222 20 81	25 %
7222 20 89	25 %
7222 40 10	25 %
7222 40 50	25 %
7222 40 90	25 %
7223 00 11	25 %
7223 00 19	25 %
7223 00 91	25 %
7226 92 00	25 %
7228 30 20	25 %
7228 30 41	25 %
7228 30 49	25 %
7228 30 61	25 %
7228 30 69	25 %
7228 30 70	25 %
7228 30 89	25 %
7228 50 20	25 %
7228 50 40	25 %
7228 50 69	25 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7228 50 80	25 %
7229 90 20	25 %
7229 90 50	25 %
7229 90 90	25 %
7301 20 00	25 %
7304 31 20	25 %
7304 31 80	25 %
7304 41 00	25 %
7306 30 11	25 %
7306 30 19	25 %
7306 30 41	25 %
7306 30 49	25 %
7306 30 72	25 %
7306 30 77	25 %
7306 30 80	25 %
7306 40 20	25 %
7306 40 80	25 %
7307 11 10	25 %
7307 11 90	25 %
7307 19 10	25 %
7307 19 90	25 %
7308 30 00	25 %
7308 40 00	25 %
7308 90 51	25 %
7308 90 59	25 %
7308 90 98	25 %
7309 00 10	25 %
7309 00 51	25 %
7309 00 59	25 %
7310 29 10	25 %
7310 29 90	25 %
7311 00 13	25 %
7311 00 19	25 %
7311 00 99	25 %
7314 14 00	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7314 19 00	25 %
7314 49 00	25 %
7315 11 10	25 %
7315 11 90	25 %
7315 12 00	25 %
7315 19 00	25 %
7315 89 00	25 %
7315 90 00	25 %
7318 14 10	25 %
7318 14 91	25 %
7318 14 99	25 %
7318 16 40	25 %
7318 16 60	25 %
7318 16 92	25 %
7318 16 99	25 %
7321 11 10	25 %
7321 11 90	25 %
7322 90 00	25 %
7323 93 00	25 %
7323 99 00	25 %
7324 10 00	25 %
7325 10 00	25 %
7325 99 10	25 %
7325 99 90	25 %
7326 90 30	25 %
7326 90 40	25 %
7326 90 50	25 %
7326 90 60	25 %
7326 90 92	25 %
7326 90 96	25 %
7606 11 10	25 %
7606 11 91	25 %
7606 12 20	25 %
7606 12 92	25 %
7606 12 93	25 %

NC 2018 <sup>(1)</sup>	Dazio supplementare
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8903 91 10	25 %
8903 91 90	25 %
8903 92 10	25 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
8903 99 10	25 %
8903 99 91	25 %
8903 99 99	25 %
9504 40 00	25 %

<sup>(1)</sup> I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

## ALLEGATO II

**Prodotti a cui potrebbero applicarsi altri dazi supplementari a decorrere dal 23 marzo 2021 o alla determinazione dell'incompatibilità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le norme dell'OMC**

NC 2018 <sup>(1)</sup>	Dazio supplementare
2008 93 11	25 %
2008 93 19	25 %
2008 93 29	25 %
2008 93 91	25 %
2008 93 93	25 %
2008 93 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
3301 12 10	10 %
3301 13 10	10 %
3301 90 10	10 %
3301 90 30	10 %
3301 90 90	10 %
3302 90 10	10 %
3302 90 90	10 %
3304 10 00	10 %
3305 30 00	10 %
4818 20 10	25 %
4818 20 91	35 %
4818 20 99	25 %
4818 30 00	25 %
4818 50 00	35 %
4818 90 10	25 %
4818 90 90	35 %
5606 00 91	10 %
5606 00 99	10 %
5907 00 00	10 %
5911 10 00	10 %
5911 20 00	10 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
5911 31 11	10 %
5911 31 19	10 %
5911 31 90	10 %
5911 32 11	10 %
5911 32 19	10 %
5911 32 90	10 %
6203 42 11	50 %
6203 42 33	50 %
6203 42 35	50 %
6203 42 51	50 %
6203 42 59	50 %
6203 43 19	50 %
6203 43 31	50 %
6203 43 39	50 %
6203 43 90	50 %
6204 62 11	50 %
6204 62 33	50 %
6204 62 39	50 %
6204 62 51	50 %
6204 62 59	50 %
6205 30 00	50 %
6301 30 10	50 %
6301 30 90	50 %
6402 19 00	25 %
6402 99 10	50 %
6402 99 31	25 %
6402 99 39	25 %
6402 99 50	25 %
6402 99 91	25 %
6402 99 93	25 %
6402 99 96	25 %
6402 99 98	25 %
6403 59 05	25 %
6403 59 11	25 %
6403 59 31	25 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
6403 59 35	25 %
6403 59 39	25 %
6403 59 50	25 %
6403 59 91	25 %
6403 59 99	25 %
6601 10 00	50 %
6911 10 00	50 %
6911 90 00	50 %
6912 00 21	50 %
6912 00 23	50 %
6912 00 25	50 %
6912 00 29	50 %
6912 00 81	50 %
6912 00 83	50 %
6912 00 85	50 %
6912 00 89	50 %
6913 10 00	50 %
6913 90 10	50 %
6913 90 93	50 %
6913 90 98	50 %
6914 10 00	50 %
6914 90 00	50 %
7005 21 25	25 %
7005 21 30	25 %
7005 21 80	25 %
7007 19 10	10 %
7007 19 20	10 %
7007 19 80	10 %
7007 21 20	10 %
7007 21 80	10 %
7007 29 00	10 %
7009 10 00	25 %
7009 91 00	10 %
7013 28 10	10 %
7013 28 90	10 %

NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7102 31 00	10 %
7113 11 00	25 %
7113 19 00	25 %
7113 20 00	25 %
7228 50 61	25 %
7326 90 98	10 %
7604 29 90	25 %
7606 11 93	25 %
7606 11 99	25 %
8422 11 00	50 %
8450 11 11	50 %
8450 11 19	50 %
8450 11 90	50 %
8450 12 00	50 %
8450 19 00	50 %
8506 10 11	10 %
8506 10 18	10 %
8506 10 91	10 %
8506 10 98	10 %
8506 90 00	10 %
8543 70 01	50 %
8543 70 02	50 %
8543 70 03	50 %
8543 70 04	50 %
8543 70 05	50 %
8543 70 06	50 %
8543 70 07	50 %
8543 70 08	50 %
8543 70 09	50 %
8543 70 10	50 %
8543 70 30	50 %
8543 70 50	50 %
8543 70 60	50 %
8543 70 90	25 %
8704 21 10	10 %

NC 2018 <sup>(1)</sup>	Dazio supplementare
8704 21 31	10 %
8704 21 39	10 %
8704 21 91	10 %
8704 21 99	10 %
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8901 90 10	50 %
8901 90 90	50 %
8902 00 10	50 %
8902 00 90	50 %
8903 10 10	10 %
8903 10 90	10 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
9401 61 00	50 %
9401 69 00	50 %
9401 71 00	50 %
9401 79 00	50 %
9401 80 00	50 %
9404 90 10	25 %
9404 90 90	25 %
9405 99 00	25 %

<sup>(1)</sup> I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

OGGETTO: **AZIONE DI CONTRASTO DELL'ISPettorATO DEL LAVORO NEI CONFRONTI DI CHI NON APPLICA I CONTRATTI - SOTTOSCRITTI DA CGIL, CISL E UIL - COSIDDETTI LEADER**

Come noto (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7 e 8 del 2018), il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi stabiliti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, tra l'altro, al rispetto (ex art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006; API INDUSTRIA NOTIZIE 5/2007):

- 1) dell'adempimento degli obblighi contributivi;
- 2) dell'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- 3) fermi restando gli altri obblighi di legge, **degli accordi e contratti collettivi** nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, **stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.

Con riferimento a quest'ultimo punto, con un comunicato pubblicato il 20 giugno scorso sul proprio portale istituzionale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto quanto segue.

Da gennaio 2018, su tutto il territorio del Paese (con particolare riferimento al settore terziario) è in corso **un'azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale**, ovvero la **proliferazione di contratti collettivi siglati da organizzazioni sindacali comparativamente meno rappresentative**; la stessa **si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i cd contratti "leader" sottoscritti da CGIL, CISL e UIL**.

**Fermo restando il principio di libertà sindacale**, infatti, la citata disposizione di legge condiziona la fruizione dei benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, all'applicazione, appunto, dei **contratti leader di settore**, che, comunque, **vanno sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi**.

**Le imprese che non applicano i contratti leader, pertanto, potranno rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili**.

Anche gli eventuali soggetti **committenti risponderanno in solido** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018, 7/2017 e CONFIMI RAVENNA NEWS 1/2015, 24/2014) **con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate**.



**OGGETTO: DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE/DEL COMPENSO (INCLUSI GLI ACCONTI) DA LUGLIO 2018 - CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 1 del 2018, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 910 a 913 della legge 205/2017, dal prossimo 1 luglio:

- a) i datori di lavoro/i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori "per mezzo di denaro contante", qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende quello:
  - subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
  - originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001;
- b) i datori di lavoro/i committenti dovranno invece corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori, compresi eventuali acconti, attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:
  - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  - strumenti di pagamento elettronico;
  - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
- c) la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione/del compenso;
- d) nei confronti del datore di lavoro/committente che violi le disposizioni sopra indicate, troverà applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Considerati il tenore letterale e la finalità antielusiva della norma, con la nota 4538 del 22 maggio scorso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che **la violazione di cui si tratta risulta integrata** non solo quando la corresponsione della somma avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate, ma **anche qualora, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento non sia realmente effettuato, per es., nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.**

Il personale ispettivo, pertanto, dovrà **verificare** non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, la stessa va determinata nella "misura ridotta" di cui all'art. 16 della legge 689/1981 <sup>(\*)</sup>; trattandosi di un illecito non materialmente sanabile, non sarà invece possibile, da parte del personale ispettivo, diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, entro trenta giorni dalla sua notifica.

**(\*) Art. 16, comma 1 della legge 689/1981**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

OGGETTO: **QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (COSIDDETTA “QU.I.R.”) – IL 30 GIUGNO 2018 TERMINA IL PERIODO SPERIMENTALE PER IL SUO PAGAMENTO MENSILE**

Il 30 giugno 2018 scade il periodo sperimentale durante il quale i dipendenti del settore privato interessati - quelli cioè che avevano presentato apposita istanza al datore di lavoro - hanno potuto ricevere, da marzo 2015 in poi, la corresponsione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (la cd “Qu.I.R.”) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile, alle condizioni previste dall’art. 1, commi da 26 a 34 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalla circolare INPS 23 aprile 2015, n. 82 (CONFIMI RAVENNA NEWS 9, 7 e 2 del 2015).

L’ultima Qu.I.R. pagabile con la retribuzione mensile sarà, pertanto, quella maturata a giugno 2018.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MAGGIO 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **maggio 2018** pari a **102,0** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 maggio 2018** al **14 giugno 2018** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,890208%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo giugno 2018 sarà reso noto dall'Istat dopo il 17 luglio p.v.